

FORUM PER UN PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) PARTECIPATO E CONDIVISO

Incontro presso la sala consiliare di Idro del giorno Venerdì 30 Novembre 2007 ore 20.30.

Esperti presenti:

Prof. Alfredo Bonomi	Presidente Forum	Presente
Arch. Sergio Rossi Arch. Stefano Grossi	Componente Ufficio di Piano	
Arch. Andrea Bona	Componente Ufficio di Piano	
Dott.ssa Elena Gagliazzi	Componente Ufficio di Piano	Presente
Dott. Stefano Zane Dott. Francesco Fazzoletti Dott. Nicola Boni	Componente Ufficio di Piano	Presente Presente Presente
Dott.ssa Chiellino Dr. Alberto Comarella	Componente Ufficio di Piano	Presente
Dott.ssa Ester Bellini	Incaricata 2004 per redazione studio agro-silvo-pastorale	
Dr. Alessandro Rebonato Dott.ssa Claudia Falasca	Incaricati per studi geologici	
Dott.ssa Paola Zancanato	Provincia di Brescia	
Geom. Oliva Francesco		Presente
Dott.ssa Bonomi Alessandra		Presente

Introduzione del Presidente Prof. Alfredo Bonomi:

Anche gli argomenti che tratteremo questa sera sono molto interessanti e tra loro connessi: le problematiche del Lago di Idro e la Valutazione Ambientale Strategica. Questi sono il fulcro del PGT, sono abbastanza vicini, uno di natura anche storico - giuridica l'altro di natura più premiante per quanto riguarda le scelte inerenti il territorio. C'è un connubio tra acqua e territorio.

Quando vi ho parlato della storia di Idro vi ho detto che in passato era la natura che regolava il deflusso e l'afflusso. Poi gli ingegneri hanno sfruttato una situazione precaria per giustificare lo sbarramento del Lago.

In conclusione vi riporto la distinzione che ieri ho sentito fare dal Prof. Annibale Salsa tra ambiente e paesaggio: l'ambiente è una situazione naturale senza la presenza dell'uomo (la concezione della natura bucolica e oleografica); il paesaggio è un concetto di interconnessione tra uomo e ambiente; la natura con la presenza dell'uomo. Il paesaggio è la natura che contiene l'uomo: un concetto quindi non bucolico ma di equilibrio.

Ho citato questa distinzione perché all'interno del Piano di Governo del Territorio di un Comune non può mancare la riflessione su ciò.

Passo la parola all'Avv. Giuliano Rizzardi che tratterà l'argomento "La problematica del Lago"

1) IL LAGO COME BENE DEMANIALE

A) Definizioni normative

- Lago: corpo idrico superficiale interno fermo (artt. 54 e 74 del Codice dell’Ambiente, di seguito CA, D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152);
- Appartenenza al demanio ex art. 822 CC e art. 144 del CA: “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”.
- Proprietari del lago: Stato e Provincia Autonoma di Trento (DPR 115/1973).
- Principio cardine per l’utilizzo delle acque art. 144, comma 2 e 4 CA: *“le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale....Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”*.
- Inciso sui fabbisogni idrici secondo il D.M. 28 Luglio 2004:
 - 1) a carattere particolare: uso potabile e civile non potabile; uso agricolo; uso industriale; uso idroelettrico e altri usi;
 - 2) a carattere collettivo: navigazione interna; pesca; attività ricreative.
- Corollario: art. 17 del R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775: “è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio”.
- Caratteristiche fondamentali dei predetti provvedimenti: temporaneità, onerosità, disciplinare di concessione, decadenza per motivate esigenze di interesse pubblico;
- Legislazione di riferimento: R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 integrato per la Regione Lombardia con: P.T.U.A 29.03.2006 (Programma di Tutela e Uso delle Acque); R.R. n. 2/2006; D.D.G. 22.12.2003 n. 22723.
- Competenze: Regione Lombardia ex art. 86 del D.Lgs 112/98 per la gestione del demanio idrico in particolare: opere idrauliche -art89, lettera a); rilascio concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze laghi –art.89, lettera e)- competenza delegata a i Comuni rivieraschi che si sono uniti nel “Consorzio dei Comuni del Lago di Garda e di

Idro”; gestione del demanio idrico –art. 89, lettera i) Intervento sostitutivo dello Stato ex art. 5.

B) Caratteristiche Lago d’Idro quale bene demaniale

- Definizione del Lago d’Idro secondo il P.T.U.A.: bacino naturale ampliato e regolato artificialmente.
- Competenza del RID ora Ministero delle Infrastrutture: per opere di sbarramento, dighe e traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di mc che è il nostro caso (rif. norm. Legge 21 Ottobre 1994, nr. 584; art. 91 d.lgs 112/98; D.P.R. 24 Marzo 2003 nr. 135; art. 2, co. 170-171 Legge 286/06;
- La riduzione del lago a bacino regolato e sua regolazione:
 - 1) il ruolo dell’ing. Tobia Bresciani: progetto che prevedeva un’escursione di 8 mt. e che ebbe una serie di ostacoli (anche da parte dell’Università del naviglio Grande che temeva che venissero gravati gli antichi diritti di uso delle acque del Lago). Il progetto venne poi ricommissionato e Tobia Bresciani scrisse a proposito una relazione che vi distribuisco e leggo dal titolo “alcuni schiarimenti sul progetto di riduzione del lago d’Idro a serbatoio artificiale”, Tipografica la Provincia, 1902. Il suo progetto prevedeva addirittura l’abbassamento dell’alveo del lago per poter estrarre più acqua (argomento di attualità strepitosa).
 - 2) Decreto Luogotenenziale 25 Ottobre 1917:
 - 2.1 concessione congiunta alla SEB (che diventerà in seguito ENEL) e all’Università del Naviglio Grande di riduzione del lago ad invaso artificiale, sulla base del progetto dell’ing. Arnaldo Trebeschi, per finalità irrigue e produzione energia elettrica mediante derivazione in sponda occidentale: escursione di 3,5 mt da 368 slm a 364,5 slm; Progetto approvato nel 1917.
 - 2.2 memoriale settembre 1910 dell’avv. Livio Tovini, dell’Ing. Franco Fumero, del prof. Guido Bordoni: danni alla pubblica salute per malaria a causa delle oscillazioni dei livelli; danni alla pesca; difficoltà di approdo delle barche e scarico e carico merci; difficoltà di accesso al lago; pregiudizio al alcuni usi civici: abbeveraggio animali;

prosciugamento e inquinamento pozzi; allagamento case e terreni; danni alla stabilità delle sponde e delle case ivi situate; mancanza di acqua corrente per possibile mancanza d'acqua all'estinzione di incendi;

3) Regio Decreto 08 Dicembre 1927:

3.1 La SEB, il 30 Dicembre 1919 presenta l'istanza di due varianti al progetto originario: una per le opere di regolazione (successivamente progetto 10 Marzo 1926 a firma dell'ing. Tottoli su studio dell'ing. Omodeo); l'altra per la derivazione industriale in sponda orientale (successivamente progetto ing. Talenti 2 Marzo 1926);

3.2 autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere in data 11 Maggio 1920;

3.3 il 22 Marzo 1922 anno di nascita della SLI con rogito Notaio Cantoni di Gavardo;

3.4 la SLI con il RD del 1927 viene riconosciuta cessionaria dell'Università del Naviglio Grande e della SEB dell'originaria concessione del 1917 limitatamente alle sole opere di regolazione, con escursione dei livelli aumentata a 5,5 mt da quota 370 slm a quota 364,50 slm dal momento che per la derivazione a scopo industriale si sarebbe provveduto a parte;

3.5 opposizione nell'interesse di comuni da parte da parte dell'avv. Gian Luca Zanetti ove tra l'altro, si chiede che l'esercizio del serbatoio venga sottratto alla società concessionaria;

4) R.D. 22 Settembre 1932: viene concesso un ulteriore aumento dell'escursione dei livelli fino a 7 mt da 370 mt slm a 363 mt slm ed erogato un contributo pubblico alla SLI per la realizzazione delle opere di regolazione; opposizione del Comune di Idro ed in particolare della Sovrintendenza ai Monumenti di Milano con note 19 Febbraio, 2 e 9 Marzo 1931 "per i danni che il maggior svasso del lago d'Idro verrebbe ad arrecare alla bellezza paesistica della regione";

5) R.D. 28 Settembre 1934 n. 9610: approvazione del regolamento per l'esercizio del lago d'Idro;

6) D.M. 30 Giugno 1958 nr. 2051: approvazione del regolamento volto a coordinare la gestione del Lago d'Idro con gli invasi artificiali dell'alto chiese di Bissina e Bozzo;

7) nota 26 Gennaio 07 della Commissione Europea: il servizio di regolazione del lago d'Idro è soggetto alla normativa sugli appalti pubblici di servizi e quindi

il concessionario deve essere scelto secondo procedura di evidenza pubblica. Questo a seguito di un ricorso fatto dai Comuni rivieraschi. E' così stato fatto il bando che ha nuovamente vinto (in via temporanea) la SLI.

- Le concessioni di derivazione di acqua pubblica:
- 1) dal lago: solo alla SEB ora ENEL con R.D. 17 Ottobre 1929 e 28 Settembre 1934 n. 9610; concessione che scadrà nel 2029.
- 2) dal fiume chiese alla sezione di cantrina di Gavardo (BS): con Regio Decreto 25 Febbraio 1937 nn. 262 e 264 vengono riconosciuti gli antichi diritti di uso per 21 mc/s, come media della portata durante il periodo estivo, correlati ad una superficie di 14.444 ha alle quattro rogge bresciane ora riunite nel consorzio del chiese; con D.P.R. 16 Novembre 1950 n. 4699 vengono riconosciuti ulteriori mc 3/s per via della nuova regimazione del lago; con D.M. 17 Gennaio 1958 nr. 251 viene riconosciuto al consorzio mantovano di derivare acqua dal chiese per mc 3,7/s, come portata media durante la stagione estiva, correlati ad una superficie di 3.429 ha; problema delle acque nuove e nuovissime pari a mc 4,7/s; totale derivato dal chiese in media durante il periodo estivo 32, 4 mc/s. C'è poi il problema delle acque nuove e nuovissime che non ha ancora trovato giusta risoluzione.

Tutte le concessioni sono scadute nel 1987 e non ancora rinnovate.

C) Le implicazioni urbanistiche

- Art. 8, comma 1, lettera b, L.R. 12/05: il documento di piano definisce “il quadro conoscitivo del territorio come risultante delle trasformazioni avvenute”
- Il lago: come elemento costitutivo del territorio e soggetto terminale della sua programmazione.
- Obiettivo di svolta: non più un lago visto come bacino artificiale per meri interessi produttivi, quindi, politiche di intervento per incrementare le attività legate agli usi collettivi della risorsa idrica.
- La fruibilità: accessi a Lago, attracchi, sistemazione delle spiagge, sponde, e rive.
- La tutela delle aree di pertinenza del lago: fascia di rispetto 10 mt ex art. 115 CA; i corridoi ecologici e le piste ciclopedonali.

2) IL LAGO COME BENE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

A) Tutela delle acque

1. Normativa di riferimento

- Carta dell'acqua che contiene alcuni fondamentali principi;
- direttiva 2000/60/CE;
- d.lgs 152/99 ora parte terza del Codice dell'Ambiente;
- d.m. 28 Luglio 2004;
- legge regionale 26/03.

2. Il governo delle acque

- Programmazione mediante ambiti territoriali: distretti idrografici: aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici; bacini idrografici: acque interne che sfociano nel mare; ambiti territoriali ottimali per il servizio idrico integrato;
- autorità competenti: ruolo centrale delle Autorità di Bacino e delle Regioni;
- strumenti di tutela: Piano di Gestione del distretto idrografico approvato dalle Autorità di Bacino (art. 117 CA) e Piano di Tutela delle Acque approvato dalle Regioni (art. 121 CA).

3. La tutela qualitativa (obiettivo della legislazione):

- Da un approccio generalizzato di tutela tipico della legge Merli ad un approccio particolare che riguarda la tutela del singolo corpo idrico previa individuazione delle sue caratteristiche;
- obiettivo di qualità ambientale per ciascun corpo idrico significativo: art. 76, comma 2, del codice dell'ambiente : “è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”; gli stati di qualità ambientale: scadente, pessimo, sufficiente, buono, ottimo; il piano di tutela delle acque ex art. 76, comma 4, del Codice dell'Ambiente, deve prevedere misure tali per cui entro il 22 Dicembre 2015 per ciascun corpo idrico significativo deve essere raggiunto lo stato di qualità ambientale buono ed entro il 31 Dicembre 2008 ex art. 77, comma 3, lo stato di sufficiente;
- obiettivo di qualità per specifica destinazione: acqua potabile; acque destinate alla balneazione; acque dolci per la vita dei pesci e dei molluschi;

- ulteriori misura di tutela: aree sensibili (art. 91, lettera e: lago di Garda ed Idro per il problema dell'eutrofizzazione); zone vulnerabili (art. 92); aree di salvaguardia (94); tutela degli scarichi (artt. 100 e ss);
- ulteriori misure di tutela per il lago d'Idro: sito di importanza comunitaria ex direttiva comunitaria nr. 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali (il biotopo di Baitoni); zona di protezione speciale ex direttiva nr. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

4. La tutela quantitativa (obiettivo della legislazione)

- Principio cardine di solidarietà (art. 144): l'acqua utilizzata in modo equilibrato (vedi sopra);
- principio di panificazione del bilancio idrico (art. 95, comma 1): utilizzo sostenibile della risorsa idrica necessario presupposto per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- principio di tutela del deflusso minimo vitale (art. 95, comma 4): solo per i fiumi e non per i laghi (il concetto di deflusso minimo lacuale non c'è). Non esiste normativa inerente il deflusso minimo lacuale;
- principio di garanzia (art. 96): modifiche di alcune disposizioni del RD 1933 in materia di rilascio delle concessioni di derivazioni;
- principio di risparmio idrico (art. 98): misure per eliminare e/o ridurre gli sprechi di acqua;
- principio di riutilizzo delle acque reflue e depurate (art. 99);
- principio di tutela dell'equilibrio del bilancio idrico (art. 145): affinché il fabbisogno della risorsa sia soddisfatto nel rispetto dei limiti di effettiva disponibilità della risorsa medesima;
- principio di tutela del danno ambientale (art. 300): inteso, quest'ultimo, nei termini di qualsivoglia deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

5. Il Piano di Tutela della Regione Lombardia

- costituito: dall'atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia approvato con delibera del consiglio regionale 28 Luglio 2004 nr. VII/1048; dal Programma di tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) approvato con delibera della giunta regionale 29 Marzo 2007 nr. VIII/2244;

- portate concesse in Lombardia: 130 miliardi di mc/anno contro i 27 miliardi di mc/anno di precipitazioni meteoriche; ben il 70% idroelettrico e 23% per uso irriguo;
- misure: abbattimento del carico di fosforo e di azoto in ingresso ai depuratori in misura del 75%; riutilizzo delle acque reflue per l'agricoltura e l'industria;
- previsioni per il Lago d'Idro: lo stato di qualità delle acque è giudicato **scadente e nel Piano di Tutela della R. L. non viene indicato il termine entro il quale il nostro lago dovrà raggiungere lo stato di qualità ambientale buono; non viene neppure designato al raggiungimento dell'obiettivo di idoneità alla vita dei pesci.** Atteggiamento di una certa trascuratezza da parte della Regione.

B) Compiti dei Comuni in ordine all'attuazione del P. T. U.A.

- Integrano e modificano la prima individuazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
- elaborano attraverso il PGT la caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendono l'applicazione ai corpi idrici minori;
- provvedono alla valorizzazione e alla tutela delle risorse idriche, promuovendo l'istituzione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e di parchi comunali;
- adottano regolamenti edilizi che contengano indicazioni volte al risparmio delle acque potabili.

C) Il lago come bene paesaggistico.

1. Normativa di riferimento –Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004.

- Definizione art. 131: per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni;
- le aree vincolate di diritto ex art. 142: i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi;
- strumenti di tutela: i piani paesaggistici e l'individuazione degli ambiti di tutela con definizione delle previsioni di intervento, recupero, valorizzazione. Competenza della Regione e della Provincia per previsioni di maggior dettaglio.

2. Le implicazioni urbanistiche

- Il PGT ha valenza di piano paesaggistico;
- deve recepire le prescrizioni contenute negli atti programmatori sovraordinati;
- in particolare il Piano delle Regole (art. 10) deve:
 - a) definire le aree di valore paesaggistico;

- b) individuare i nuclei di antica formazione;
- c) individuare i beni ambientali, culturali e monumentali già vincolati ai sensi della vigente legislazione;
- d) predisporre interventi di integrazione paesaggistica.

Al termine dell'intervento il Presidente passa la parola al Dr. Alberto Comarella che tratterà l'argomento "VAS: Valutazione Ambientale Strategica"

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, come già detto nell'incontro di apertura del Forum, nasce da una direttiva europea, poi recepita dallo Stato Italiano e trasferita alle Regioni ed inserita nella legge urbanistica regionale. Il PGT deve obbligatoriamente essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica

L'idea e la normativa deriva dagli Stati Uniti e si inizia a parlarne dalla fine degli anni '60. Già allora si pensava agli effetti dell'attività dell'uomo sull'ambiente.

La VAS è "strategica" perché si interessa più del "paesaggio", inteso come contesto ambientale, che dell'ambiente in senso tradizionale, tenendo però conto sia dei bisogni e delle azioni dell'uomo sull'ambiente.

Inizialmente era valutazione ambientale e basta, poi dal legislatore italiano è stato aggiunto l'aggettivo "strategica" perché è una valutazione prima di tutto ambientale che però tiene conto anche degli aspetti di carattere economico e sociale. Bisogna infatti, tenere conto anche delle esigenze della cittadinanza.

E' la VAS che prevede l'istituzione del Forum, così con la nuova legge urbanistica anche il cittadino può intervenire.

Le due procedure, di redazione del P.G.T, e della VAS, sono interconnesse, come si evince dallo schema che espongo (si veda all.1). la VAS, infatti, valuta la sostenibilità ambientale delle azioni del PGT. Questo è l'obiettivo principale della VAS: la valutazione delle azioni contenute nel "Documento di Piano". Gli indirizzi generali della VAS sono definiti dalla Regione Lombardia ed esplicitano le varie fasi in cui la stessa si deve articolare:

fase 0) Preparazione.

fase 1) Orientamento (quella in cui ci troviamo noi; vengono definiti obiettivi e strategie di un piano). La VAS, già con il lavoro del Forum, raccoglie informazioni, segnalazioni e dati ambientali che poi vanno confrontati con l'incarico della pianificazione. Già in questa fase possiamo dare valutazioni di merito di carattere ambientale (vantaggi/svantaggi). La procedura può anche essere utile al fine di rendere più sensibile il pianificatore stesso.

fase 2) è quella di raccolta dei dati, delle segnalazioni in cui ci troviamo più precisamente noi in questo momento.

La VAS si basa su una serie di indicatori, per ogni aspetto ambientale, al fine di valutare i possibili esiti di varie ipotesi di piano: ipotesi zero: non faccio nulla, ipotesi di piano: faccio una determinata azione (metodo di DPSIR).

Aspetti ambientali considerati:

- 1) ARIA: sono indicatori le polveri sottili e lo zolfo. Ente competente ARPA, Provincia. Si valuta l'attendibilità e la qualità dei dati forniti.
- 2) ACQUA: indicatore PH e altri, è una fonte notevole di dati.
- 3) FLORA/FAUNA: sensibilità notevole del territorio. Non ci sono indicatori specifici. Ci sono però studi e censimenti.
- 4) RUMORE: c'è un recente Piano di classificazione acustica che fissa limiti di legge.
- 5) SUOLO/SOTTOSUOLO: sono disponibili parecchi studi. Importante è incrociarli con le azioni di piano.

- 6) NATURA E BIODIVERSITA': Sul lago di Idro, anche se esternamente al Comune, c'è un Sito di interesse comunitario e una zona di protezione speciale. La VAS ha l'obbligo di tenere conto anche degli effetti che le azioni di piano possono avere all'esterno.
- 7) PAESAGGIO: tema connesso con quello precedente della biodiversità. Studio del territorio non semplicemente riferito ad uno specifico aspetto (come può essere la flora e la fauna) ma nel suo complesso. Una caratteristica simile a parecchi Comuni tra cui anche Idro è quello dell'abbandono dell'agricoltura tradizionale e l'avanzata inesorabile del bosco. Importante la cartografia, anche storica, disponibile. Ci sono metodiche cartolari, indici specifici, che valutano la qualità del paesaggio.
- 8) RIFIUTI: Indicatore chiave è la percentuale di raccolta differenziata.
- 9) ELETTROMAGNETISMO: indici ben definiti. Le azioni di piano non dovrebbero incidervi più di tanto.

In questa prima fase stiamo cercando di capire quanto le informazioni inerenti questi aspetti ci possono essere utili.

Dall'analisi di tutte queste matrici o aspetti ambientali si redige il “**Rapporto Ambientale**” che valuta le azioni del P.G.T. In questa fase si può ancora intervenire. Per ogni azione valutiamo i vari aspetti ambientali.

Le matrici che compongono il rapporto ambientale sono sempre composte dalle azioni di piano, da una parte, e dagli aspetti ambientali dall'altra.

Posso anche sommare tra di loro gli aspetti ambientali: un'azione di piano può, per esempio, migliorare la qualità dell'aria ma peggiorare quella dell'acqua: in questo caso ottengo in fattore positivo ed uno negativo che si compensano.

Ci sono due fasi della valutazione: una valutazione preventiva, quando c'è ancora possibilità di modifiche da parte del pianificatore, ed una valutazione a posteriori, quando rivalutiamo le modifiche apportate (in questo caso non si può più tornare indietro).

Ultima fase: Monitoraggi. Conclusa la VAS sarà compito dell'A. C. continuare a valutare le criticità emerse.

Si apre la discussione, interventi:

AUSER: La VAS non valuta gli aspetti soggettivi tipo la mia depressione quando vedo qualche tipo di intervento urbanistico disarmonico?

Dr. Comarella:

Valutare gli aspetti soggettivi è molto problematico.

In un caso (Comune di Schio) effettivamente sono stati fatti studi specifici della trasformazione del territorio avvenuta nel tempo. Effettivamente si notò un peggioramento del paesaggio e della qualità del territorio. Questo del paesaggio è però uno dei dodici comparti. E' però la valutazione complessiva che conta. E' importante considerare gli aspetti peculiari, però è la valutazione complessiva che conta.

Cons. Pelizzari: il vostro rapporto ambientale può essere discusso?

Dr. Comarella: il nostro rapporto ambientale deve essere allegato al piano e può essere analizzato e discusso. La VAS cerca di mettere su un'unica scala tutti gli aspetti che prima ho esposto, dando ad essi un valore.

E' un processo democratico, lineare e trasparente. Noi diamo una valutazione, poi non spetta certamente a noi decidere.

Zenucchi: nel piano di tutela e uso delle acque della R. L. manca l'impegno per il recupero del lago e il risanamento. Come è possibile per noi riuscire ad intervenire?

Può il lago essere considerato parco sovracomunale?

Come è possibile poter effettuare un controllo delle immissioni?

Dr. Comarella: Uno dei compiti della VAS infatti, è di individuare l'origine del problema. La VAS darà indicazioni dopo avere anche considerato i sistemi di depurazione delle zone a monte. Capire il problema dell'eutrofizzazione richiede di comprendere il sistema di gestione delle acque reflue. Anche se le soluzioni dovrebbero pervenire a livello di Comunità Montana e di A.A.T.O.

Cons. Nabaffa : Voi date indicazioni e valutazioni, la popolazione quando e in che modo può intervenire prima che le scelte siano fatte?

Dr. Comarella: lo strumento è il Forum. Dipende dal regolamento del Forum. Dovete fare comunicazioni anche scritte all'Amministrazione comunale tramite il Presidente del Forum, naturalmente prima dell'adozione del piano. Delle vostre osservazioni deve essere preso atto nel Piano e soprattutto debbono essere valutate dall'Urbanista.

Zecchi: quando imponete obblighi e non lasciate alla libera scelta dell'Amministrazione.

Dr. Comarella: quando abbiamo leggi che ci impongono parametri quantitativi che non possono essere discussi, quindi quando ci sono indicatori oggettivi di riferimento. Oppure quando si riesce ad attribuire una percentuale rispetto ai limiti di legge.

Zecchi: è possibile, nel caso in cui non ci sia possibilità di collettamento alla fognatura, bloccare una zona rendendola in edificabile.

Dr. Comarella: Sì, in caso di gravità della situazione è possibile. La VAS ha l'obbligo da dare indicazioni, applicare è compito dell'Amministrazione. La VAS è valutazione ambientale strategica progressiva: processo che diventa sempre più specifico.

Geom. Gneccchi: Mi sembra di aver capito che la VAS precede e accompagna l'attività di stesura del PGT. Voi raccogliete i dati poi l'azione forte la fate di fronte alle proposte della Commissione di Piano?

Dr. Comarella: certamente sì. Più specifiche sono le azioni di piano meglio noi riusciamo a lavorare

Ass. Rizzardi: mi preme sottolineare l'importanza della vicinanza tra Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia e VAS. Ritengo a tale proposito fondamentale, e spero che riusciate a farlo, valutare proposte affinché la Regione Lombardia possa darci dei termini.

Zenucchi: misurate anche i rilasci di odori?

Dr. Comarella: Sì, però solo in riferimento agli effetti del Piano sugli aspetti ambientali. La scelta degli indicatori addirittura si fa successivamente alla conoscenza delle azioni di piano.